

Confindustria
CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM

Massimo Beccarello

17 ottobre 2023

CBAM riferimenti normativi e regolamentari






Nuovi obiettivi ETS ed inquadramento meccanismo CBAM

Il CBAM va inserito all'interno di una visione organica sull'attuazione complessiva del nuovo meccanismo ETS, MRS: Settori ETS riduzione del 62% al 2030 rispetto a 2005: LRF 4,3% 2024-2027 e da 2028 LRF 4,4% e cancellazione *una tantum* di 90 milioni di quote nel 2024 e di 27 milioni di quote nel 2026;

- 1. Il rilascio di quote gratuite inizia phase-out dal 2026 e sarà eliminato nel 2034 Il CBAM sostituirà progressivamente il Carbon Leakage dal 2026 al 2034. Per le produzioni UE destinate in aree extra UE sono previste ulteriori misure di tutela in in linea con le regole WTO e utilizzando 47,5 Mln quote; revisione e possibile proposta legislativa sulle salvaguardie delle esportazioni prima della fine del periodo di transizione del CBAM.
- 2. ETS II Edifici e trasporti: viene spostato al 2027 e/o 2028. Si introduce LRF del 5,1% 2024-2027 e LRF 5,38% dal 2028. Si introduce un cap al prezzo delle EUA a 45 € (per più di due mesi consecutivi, mediante utilizzo fino a 20 Mln quote). Lo SM può esentare fino 2030 se è prevista Carbon Tax con valore uguale al prezzo ETS II




CABM Rilevanza settori di prima applicazione





CABM: EMISISONI ETS NON CONTABILIZZATE



Beccarello, M., Di Foggia, G. (2023). Emissions trading system: bridging the gap between environmental targets and fair competition. ENVIRONMENTAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 5(8)





Possibili Effetti di Sostituzione e su prezzi MKT





Possibili Effetti di Sostituzione e su prezzi MKT ETS







Struttura prima fase applicativa CBAM 1/2

Punti principali del Regolamento CBAM entrato in vigore il 16/5/2023:

- 1. La CBAM entrerà in vigore nella sua fase transitoria a partire dal 1° ottobre 2023. Si applicherà inizialmente alle importazioni relativi ai settori di prima applicazione la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e a rischio più significativo di delocalizzazione : cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno
- 2. Il 1° ottobre 2023 è stata avviata la fase di attuazione transitoria. Questo è il primo periodo di riferimento per gli importatori che terminerà il 31 gennaio 2024. Gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste agli importatori dell'UE di beni CBAM, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione dei beni CBAM sono stati ulteriormente specificati dal regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023
- 3. Il regolamento di esecuzione CBAM introduce modalità procedurali e amministrative di applicazione del meccanismo garantendo una certa flessibilità per quanto riguarda i valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate nelle importazioni durante la fase transitoria. Durante il primo anno di attuazione, le aziende potranno scegliere di rendicontare in tre modalità: a) rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE); b) segnalazioni basate su sistemi nazionali equivalenti di paesi terzi; e c) rendicontazione basata su valori di riferimento. Dal 1° gennaio 2025 sarà accettato solo il metodo UE



Struttura prima fase applicativa CBAM 2/2

- 4. Il CBAM non si applica a prodotti importati nel territorio doganale dell'Unione purchè di costo inferiore a 150 €; (inoltre bagli perdonali valore intrinseco inferiore a 150 euro, merci connesse abeni militari, e beni importati da Islanda Norvegia Svizzera All 3 pto 1)
- 5. Dal 1/1/2026 sarà avviata la fase a Regime
- 6. Il CBAM sostituirà il meccanismo di allocazioni gratuite progressivamente dal 2026 fino al 2034 anno nel quale il CBAM diviene l'unico strumento di tutela dal dumping GHC. Le percentuali di sostituzione saranno adottate con la seguente progressività: 2026: 2.5%, 2027: 5%, 2028: 10%, 2029: 22.5%, 2030: 48.5%, 2031: 61%, 2032: 73.5%, 2033: 86%, 2034: 100%.
- 7. Sarà definito per i soggetti importatori elegibili un apposito registro: per importatori o rappresentanti indiretti degli acquirenti



Periodo transitorio: obiettivi

Il periodo di transizione nelle intenzioni della Commissione è una fase di apprendimento per tutti:

- Comprendere i rispettivi ruoli e compiti
- Raccolta di informazioni
- Facilitare l'attuazione graduale del meccanismo dopo il 2025
- Le informazioni raccolte consentiranno di specificare e finalizzare ulteriormente la metodologia e il ritrovamento
- sinergie con i sistemi di monitoraggio esistenti
- Le informazioni raccolte contribuiranno alla revisione del meccanismo e forniranno ulteriori informazioni
- chiarezza del funzionamento
- Le flessibilità riflettono quanto sopra e mirano a introdurre apertura e equilibrio
- introduzione con bisogni informativi



Periodo transitorio: tempistiche

CBAM Fase 1

Periodo transitorio dal 4° trimestre 2023 al 31 dicembre 2024 relativo ai Rapporti CBAM;

CBAM Fase 2

Periodo Transitorio ampliato con l'Autorizzazione dei Dichiaranti CBAM e la Registrazione degli Operatori e degli Impianti di Paesi Terzi a partire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025;

CBAM Fase 3

Periodo Definitivo dal 1° trimestre 2026.



Fase transitoria dal 1/10/23 al 31/12/25 struttura adempimenti

Soggetti tenuti alla Emissioni sottoposte Tipo di adempimento Costo Emissioni Correttivi dichiarazione al CBAM Importatore o rappresentante Ralazione CBAM doganale trimestrale indiretto che in contenente le Non è previsto alcun obbligo di un determinato informazioni Nullo Non si applicano sulle merci trimestre di un acquisto di anno ha certificati importate importato le durante tale merci di cui trimestre

all'allegato 1



Fase a regime dal 01/01/2026 struttura adempimenti

Soggetti tenuti alla dichiarazione

Tipo di adempimento

Emissioni sottoposte al CBAM

Costo Emissioni

Correttivi

Il dichiarante
CBAM
autorizzato
ovvero una
persona
autorizzata da
un'autorità
competente in
conformità
dell'art 17 del
Reg CBAM

- Autorizzazione per importazione rilascio identificativo CBAM
- 2. Acquisto certificati CBAM
- 3. Verifica delle emissioni incorporate da parte di un ente certificatore

1. Il numero richiesto dei certificati CBAM registrati deve essere pari almeno al 80% delle emissioni incorporate nelle importate merci dall'inizio dell'anno Con dichiarazione annuale deve essere vcerificata corrispondenza tra certificati e merci dichiarate

Il valore delle
emissioni è
determinato su
base settimanale
sulla base del
prezzo medio
risultante dalle
aste rilevate nel
mercato ETS

- 1. Su richiesta l'Autorità
 Competente può riacquistare dal dichiarante i certificati acquistati in eccesso rispetto alla dichiarazione
 - Su richiesta può essere fatto considerare il «carbon price» pagato nel Paese di Origine per ridurre l'onere
- Le disposizioni non applicano ad alcuni Paesi e/o territori



Periodo transitorio: tempistiche

Periodo transitorio dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025

31/1/2024

Presentazione prima relazionetrimestrale CBAM

31/7/2024

Presentazione relazione e rettifica relaz precedenti Px utilizzo metodi calcolo alternativi (art 3 par 3)

31/12/2024

Registro CBAM dei dichiaranti CBAM autorizzati. Avvio presentazione presentazione domande:

- qualifica dichiarante autorizzato
- registrazione gestori e impianti paesi terzi

31/12/2024

Relazione Commissione su prodotti da includere Calcolo: possibilità di utilizzare metodi alternativi ex art 3 par 2



Calcolo delle emissioni incorporate: indicazioni art 7 Regolamento

L'art 7 del Regolamento fornisce gli indirizzi per il calcolo delle emissioni che dovranno essere utilizzate dal dichiarante autorizzato.

I criteri generali di calcolo sono riportati nell'allegato IV del regolamento.

L'allegato IV del Regolamento con riferimento ai criteri di calcolo introduce un distinguo rilevante con riferimento:

- a) «merci semplici»: merci prodotte in un processo di produzione che richiede esclusivamente materiali in entrata (precursori) e combustibili a zero emissioni incorporate;
- b) «merci complesse»: merci diverse dalle merci semplici;
- c) «emissioni incorporate specifiche»: le emissioni incorporate di una tonnellata di merci, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di merci;
- d) «fattore di emissione di CO2»: la media ponderata dell'intensità di CO2 dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili all'interno di una zona geografica
- e) «fattore di emissione per l'energia elettrica»: il valore predefinito, espresso in CO2e, che rappresenta l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica consumata nella produzione delle merci;
- f) «accordo di acquisto di energia elettrica»: un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica;
- g) «gestore del sistema di trasmissione»: un gestore quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio



Allegato IV: Calcolo delle emissioni incorporate merci semplici

Si applica la seguente equazione:

$$SEEg = \frac{AttrEm_g}{ALg}$$

dove:

- SEE_g sono le emissioni incorporate specifiche delle merci g, in termini di CO2e per tonnellata;
- AttrEm_g sono le emissioni attribuite delle merci g: Per «emissioni attribuite» si intende la parte delle emissioni dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo di produzione definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7
- AL_g è il livello di attività delle merci, che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto.

Le emissioni attribuite sono date:

$$AttrEm = DirEm + IndirEm$$

DirEm sono le emissioni dirette risultanti dal processo di produzione espresse in Ton CO₂

IndirEm sono le emissioni indiretti relative all'energia elettrica consumata nei processi di produzione



Allegato IV: Calcolo delle emissioni incorporate merci complesse

Si applica la seguente equazione:

$$SEEg = \frac{AttrEm_g + EE_{InpMat}}{AL_g}$$

dove:

- AttrEm_g sono le emissioni attribuite delle merci g
- AL_g è il livello di attività delle merci, che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto
- EE_{InpMat} sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati come pertinenti per i limiti di sistema del processo di produzione specificati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le EE_{InpMat} pertinenti sono calcolate come segue:

$$EE_{InpMat} = \sum_{i=1}^{n} M_i SEE_i$$

Dove:

- M_i è la massa del materiale in entrata (precursore) i utilizzato nel processo di produzione, e
- SEE_i sono le emissioni incorporate specifiche di tale materiale (precursore) i. Per le SEEi il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore), a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.



Revisione del CBAM

A partire dal termine del periodo transitorio e **ogni due anni** la Commissione deve verificare gli effetti di spiazzamento sulla competitività delle produzioni sottoposte ad ETS in EU che sono destinate ad aree che non adottano meccanismo ETS o analoghi meccanismi.

La Commissione con i rapporti periodici propone delle modifiche all'impianto normativo del CBAM.

Nell'accordo il Consiglio ha proposto lo sviluppo a partire dal CBAM di un Climate Club per promuovere l'armonizzazione delle misure di Carbon Pricing

